

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione e Sede

1.1 E' costituita un'associazione culturale denominata "Istituto Garuzzo per le Arti Visive" o "I.G.A.V.". L'Associazione è libera, apartitica e senza fini di lucro.

1.2 L'Associazione ha sede in Torino. Uffici e delegazioni potranno essere istituiti, su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'Estero.

### Art. 2 – Finalità

2.1 L'Associazione ha il compito di promuovere la diffusione dell'arte, riconoscendo ad ogni effetto il suo alto valore culturale e sociale. L'Associazione si occupa prevalentemente di aspetti contemporanei delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, video ed altre manifestazioni multimediali), ma in casi particolari può occuparsi di altre forme di arte o di periodi artistici diversi.

Essa, in particolare, si propone di:

- a. costituire collezioni di oggetti d'arte, mediante acquisti o accettazioni in comodato, e provvedere alla loro protezione, conservazione e documentazione;
- b. contribuire allo sviluppo di collezioni di Enti di pubblico interesse (quali i musei), attraverso donazioni, od affidamenti in comodato di oggetti d'arte;
- c. promuovere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, la programmazione e l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte;
- d. promuovere attività volte a favorire la crescita artistica di giovani cultori e la loro notorietà in campo nazionale ed internazionale;
- e. contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dell'arte nel modo più ampio, coinvolgendo artisti, studiosi, collezionisti, pubblico e turismo;
- f. intraprendere rapporti di collaborazione e scambio di esperienze culturali con altre istituzioni (fondazioni, associazioni, e altri enti) aventi il suo medesimo fine;
- g. promuovere, realizzare, commercializzare iniziative editoriali, anche su supporti multimediali, finalizzate alla diffusione dell'arte;
- h. promuovere, organizzare o partecipare a seminari, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento svolti autonomamente o in partecipazione con altri enti o associazioni qualificati, al fine di perseguire i fini divulgativi dell'arte;
- i. patrocinare e stimolare studi, ricerche, iniziative di carattere artistico, in autonomia o in collaborazione con Enti pubblici o privati;
- j. contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico.



2.2 L'Associazione opera sul territorio della Regione Piemonte e collabora con i circuiti nazionali ed internazionali al fine della realizzazione degli scopi statutari, con particolare riferimento alla promozione artistica e culturale della Città di Torino e della Regione Piemonte.

2.3 Al fine di raggiungere i propri scopi sociali l'Associazione può realizzare tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque utili a tale raggiungimento. Per le medesime ragioni l'Associazione può assumere interessenze e partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni enti o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi culturali e dell'amministrazione del proprio patrimonio.

### **Art. 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione o, comunque, nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2.1 del presente Statuto, vale quanto indicato all'art. 5 del medesimo.

### **Art. 4 – Patrimonio**

4.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote apportate dai Soci fondatori, dalle eventuali quote associative annue, da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti da soci o da soggetti terzi, pubblici e privati, dai corrispettivi della commercializzazione di oggetti d'arte e da proventi diversi.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione potrà essere accresciuto attraverso la donazione di oggetti d'arte o l'apporto di servizi da parte di Soci o di terzi. L'Associazione potrà donare oggetti d'arte o prestare servizi gratuiti esclusivamente a musei od altre istituzioni di carattere non lucrativo.

4.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione e l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Gli eventuali avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per ripianare perdite di esercizi precedenti o per lo svolgimento delle attività istituzionali. Una volta coperte le spese di gestione, gli eventuali utili andranno ad accrescere il patrimonio associativo che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

### **Art. 5 – Scioglimento e liquidazione**

5.1 Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o per volontà degli associati, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori.

5.2 Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei soci, ma dovrà essere destinato ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari, o a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 6 – Soci**

**6.1 Soci Fondatori.** Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione contribuendo alla sua dotazione iniziale. Potranno acquisire la qualifica di soci Fondatori coloro che aderiranno all'Associazione entro sei mesi dalla sua costituzione, previa apposita delibera degli altri soci fondatori.

**6.2 Soci Ordinari.** Sono Soci ordinari le persone fisiche che, nutrendo un forte interesse per il mondo dell'arte, condividano gli scopi dell'Associazione e siano ammesse a farne parte mediante delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo potranno essere costituite, all'interno della categoria dei Soci ordinari, sottocategorie di soci, tra cui soci familiari, soci giovani e soci sostenitori, ai quali tuttavia spetteranno gli stessi diritti dei Soci ordinari.

**6.3 Soci Onorari.** Possono inoltre far parte dell'Associazione, nel ruolo di Soci onorari, personalità che si siano distinte per meriti culturali e vengano nominate dal Consiglio Direttivo con successiva ratifica dell'Assemblea dei soci.

**6.4** Per divenire membri ordinari dell'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che esamina la richiesta nella prima riunione utile.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci**

**7.1** I Soci hanno diritto di partecipare alle adunanze, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. E' fatto divieto di ogni assunzione temporanea della qualifica di socio.

**7.2** I Soci maggiori di età hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**7.3** I Soci collaborano alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità.

**7.4** I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e, insieme ai Soci fondatori, devono versare l'eventuale quota annua deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio onorario invece non comporta la corresponsione di alcuna quota associativa.

I Soci non in regola con i pagamenti della quota non hanno diritto di partecipare alle adunanze.

**7.5** Decade da membro dell'Associazione il Socio che:

- presenta domanda scritta di dimissioni;
- omette di pagare la quota associativa annua per due annualità consecutive;



– venga escluso per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno dell'Associazione.

La perdita della qualità di Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea. La quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale, se nominato;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo non sono retribuite, ma è ammesso il rimborso delle spese vive sostenute.

### **Art. 9 – Assemblea dei Soci**

9.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci e si distingue in Assemblea ordinaria ed Assemblea straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto.

9.2 Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:

- sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e sulla loro nomina;
- sulle linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- sull'approvazione dei bilanci consuntivi e di quelli preventivi annuali;
- sulla ratifica dei Soci onorari;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti;
- sulla ratifica dell'esclusione dei Soci.

9.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione e deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

9.4 L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purchè in Italia, dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto inviato ai soci almeno otto giorni prima della riunione al rispettivo domicilio ovvero a mezzo telefax o posta elettronica.

9.5 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per approvare i bilanci e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

9.6 L'Assemblea straordinaria si riunisce in caso di necessità e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e in seconda a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

9.7 Ogni socio potrà delegare altro socio per la rappresentanza nelle Assemblee.

9.8 Copia dei verbali delle deliberazioni assembleari resterà depositata presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

#### **Art. 10 – Consiglio Direttivo**

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti nominati dall'Assemblea ordinaria. Ogni membro del Consiglio resta in carica per tre anni ed è liberamente rieleggibile. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione con successiva ratifica dell'Assemblea. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata nel tempo più breve possibile per la nomina del nuovo Consiglio.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo scelto dal Presidente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte l'anno.

L'avviso di convocazione, contenente la data e il luogo della riunione e l'ordine del giorno, deve essere inviato per iscritto a cura del Presidente, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

10.3 Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica anche mediante sistemi di videoconferenza o audioconferenza purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro costante possibilità di intervento.

Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente.

10.4 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- delibera sull'ammissione dei Soci ordinari;
- nomina i Soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- istituisce sottocategorie di Soci ordinari;
- fissa la quota associativa annua;
- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto associativo e degli eventuali regolamenti che disciplinano le varie attività dell'Associazione;



- delibera sulla costituzione od acquisizione di nuovi enti;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approva acquisti, cessioni e donazioni di oggetti d'arte;
- approva spese ed investimenti rilevanti;
- provvede ad amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- delibera su quant'altro ad esso demandato dal presente statuto.

10.5 Nell'esplicazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Presidente e ad altri Consiglieri, in tal caso potendo attribuire le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Amministratore Delegato. Tali cariche non saranno retribuite, ma è ammesso il rimborso delle spese vive sostenute.

10.6 Il Consiglio Direttivo potrà conferire poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti i quali, nell'ambito dell'incarico conferito, potranno rappresentare l'Associazione di fronte a terzi.

10.7 Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni culturali o di studio dallo stesso appositamente nominate, composte da soci e non soci.

#### **Art. 11 – Il Presidente**

11.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi componenti e resta in carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca.

11.2 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

11.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori speciali.

11.4 Nei casi di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

11.5 Il Presidente, direttamente od attraverso propri delegati, provvede alla gestione ordinaria delle spese, nell'ambito del bilancio preventivo approvato.

#### **Art. 12 – Segretario generale**

12.1 Il Segretario generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni e resta in carica fino a revoca.

12.2 Il Segretario generale collabora con il Presidente nell'espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni stesse e la tenuta del relativo libro.

12.3 In caso di assenza o impedimento le funzioni del Segretario generale possono essere demandate dal Consiglio Direttivo ad altro soggetto.

#### **Art. 13 – Il Collegio dei revisori**

13.1 Il Collegio dei revisori è nominato nel caso di superamento dei limiti previsti all'art. 20-*bis*, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o su delibera dell'Assemblea.

13.2 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea fra persone di adeguata professionalità. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

13.3 I revisori durano in carica tre anni salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

13.4 Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

#### **Art. 14 – Esercizio finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea dei soci entro il mese di maggio e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

#### **Articolo 15 – Rinvio**

Per quanto non in contrasto con questo Statuto e per quanto in esso non previsto, i Soci si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato:

AVARO GARUZZO Rosalba

Remo Maria MORONE

Certificazione di conformità

Io sottoscritto avv. Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento, composto di sette fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. Originale registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate in data 18 gennaio 2018 al n. 1150 serie 1T.

Torino, il 25 gennaio 2018

*Remo Maria Morone*

